

**DOCUMENTAZIONE  
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI  
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

**ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

Roma, 1 dicembre 2011

## Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria e professionali per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore

### UK29U

- 71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
- 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia

### VK01U

- 69.10.20 - Attività degli studi notarili

### VK08U

- 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici
- 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici

### VK16U

- 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
- 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici

### VK20U

- 86.90.30 - Attività svolta da psicologi

### VK56U

- 86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

**STUDIO UK29U**

**Geologi**

**Codici attività:**

**71.12.50 – Attività di studio geologico e di prospezione geognostica  
mineraria;**

**72.19.01 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio UK29U (evoluzione dello studio di settore TK29U), con nota prot. n. 2011/95001 del 20 giugno 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e, con nota n. 2011/131813 del 13 settembre 2011, sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 5 e 28 ottobre 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Organizzazioni e quelli estratti dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell' Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio Nazionale dei Geologi;
- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota prot. n. Rif.. P/M5/4532 del 16 novembre 2011, il Consiglio Nazionale dei Geologi, ha rappresentato quanto segue:

- a) *“con il nuovo modello "misto" assume ancora maggiore rilevanza la corretta individuazione delle varie tipologie di attività svolte, in quanto ad ognuna di esse è attribuita una diversa valenza che adesso involge anche il criterio metodologico di elaborazione della stima. Al riguardo, nell'apprezzare lo sforzo sostenuto dall' Agenzia e da SO SE per ampliare l'elenco delle attività riportato nel quadro D, si rileva che tale elenco non si può ancora reputare esaustivo e che le descrizioni ivi contenute non sempre consentono l'univoca individuazione della prestazione effettuata. La difficoltà da parte del compilatore del modello di individuare con chiarezza la tipologia di attività da indicare, comporta frequentemente un utilizzo eccessivo della voce "altre attività" con evidenti effetti distorsivi sia sui risultati dell' elaborazione che sui dati successivamente utilizzati dall' Amministrazione per aggiornare i valori "minimi"”;*
- b) *“la parte "a tariffa" pone a confronto il valore medio degli incarichi, per tipologia di attività, così come dichiarati dal professionista, con il valore di soglia inferiore quantificato sulla base dei dati forniti dagli stessi professionisti in sede di compilazione dei modelli degli anni precedenti ed attraverso l'osservazione di una distribuzione di compensi relativi alle medesime prestazioni a livello provinciale. Il punto debole, a nostro avviso, consiste quindi nel rapportare valori attuali con valori provenienti da anni precedenti (almeno due) che sono stati influenzati ancora solo parzialmente dagli effetti del "Decreto Bersani" del 2006 che, principalmente per le c.d. "Professioni Tecniche", ancora oggi stà producendo un appiattimento verso il basso delle tariffe applicate in particolare nel caso di incarichi pubblici affidati mediante gare al ribasso”;*
- c) *“desta preoccupazione il peso attribuito agli incarichi, anche se non ultimati, per i quali siano stati percepiti compensi, anche parziali, nell'anno di riferimento. In questo caso la prestazione si reputa eseguita sia nel periodo d'imposta in cui viene percepito l'acconto (o gli acconti) sia nel periodo (o nei periodi) d'imposta in cui viene percepito il saldo. Nel caso sempre più frequente, che vengano ricevuti molti acconti di modesta entità per prestazioni di durata pluriennale, è possibile che il compenso associato a tali*

*prestazioni possa risultare inferiore al "minimo" richiesto dallo Studio di Settore con i conseguenti effetti distorsivi sulla elaborazione della funzione di stima dei compensi percepiti”;*

- d) *“nell'ambito delle attività stimate a “tariffa” potrebbe risultare opportuno approfondire il crescente fenomeno dei c.d. “compensi forfetari” che rappresenta una pratica ormai largamente applicata nei confronti di committenti in grado di assicurare al professionista un grande numero di incarichi garantendo una attività continuativa nel tempo. In queste condizioni il professionista è disposto ad applicare tariffe decisamente inferiori alla media in quanto, in contropartita, riceve un beneficio in termini di certezza di flusso finanziario”;*
- e) *“per quanto concerne la componente a "spese e tempo", si ribadisce che le attività libero professionali risultano storicamente svincolate dalle logiche d'impresa e fortemente influenzate dal meccanismo di tassazione con il criterio di "cassa" che non consente di rapportare compiutamente i costi sostenuti ai compensi percepiti né di valutare correttamente la c.d. "resa oraria". Vi è da dire, peraltro, che l'attuale sistema "misto", recepito dal prototipo UK29U, nelle intenzioni degli ideatori, dovrebbe consentire una minore rigidità del modello di stima in quanto la componente a "tempo e spesa" può compensare eventuali scostamenti della parte a "tariffa" e viceversa. Su tale punto quindi si è in attesa di valutare l'efficacia del nuovo studio, alla prova dei fatti”;*
- f) *“é stato altresì verificato il funzionamento del prototipo procedendo all'elaborazione di alcune posizioni presenti nell'archivio della SOSE e sono stati inoltre esaminati alcuni esempi di Studi elaborati con dati forniti da questo Consiglio comparando i risultati di Gerico con il nuovo UK29U rispetto a quelli scaturenti dal precedente TK29U constatando, nel complesso, la sostanziale aderenza delle elaborazioni alla realtà economica dei soggetti sottoposti al test”;*
- g) *“in conclusione il Consiglio Nazionale dei Geologi, ferme restando le perplessità più sopra evidenziate e ribadendo la propria preoccupazione per l'esordio del prototipo di Studio UK29U nel pieno corso della più grave crisi economica e finanziaria dal dopoguerra, ritiene che lo studio UK29U, se alla luce di una prima disamina sembra in grado di cogliere la realtà professionale che tende a "misurare", ai fini della formulazione di una opinione più attendibile necessita di una verifica che potrà essere espressa solo dopo che il nuovo Studio sarà stato applicato non ad un numero limitato di professionisti, ma all'intera categoria.*

*Alla luce delle osservazioni sopra effettuate, considerato il particolare momento storico di assoluta gravità e tenuto conto che lo Studio UK29U ha subito modifiche radicali rispetto al precedente TK29U, appare opportuno*

*prevedere, se possibile, un periodo di monitoraggio che consenta di apportare le ulteriori eventuali modifiche in corso d'opera”.*

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle osservazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, si fa presente quanto segue.

1. In riferimento ai punti **a), b), e)**, si evidenzia che il modello di stima dei compensi cosiddetto “*misto*” implica necessariamente la distinzione tra attività che verranno valorizzate a tariffa (secondo il metodo utilizzato nella precedente versione dello studio) ed attività valorizzate invece a tempo e spesa (ovvero in funzione delle ore lavorate e delle spese dichiarate). Nello Studio di Settore UK29U, così come in altri Studi di Settore per i quali tale modello metodologico ha trovato applicazione, la parte cosiddetta a “*spese e tempo*” rappresenta per la maggior parte dei professionisti del settore una quota dei compensi esigua sul totale dei compensi complessivamente stimati per il professionista, rispetto invece alla parte stimata con il metodo a “*tariffa*”.

L'individuazione delle attività distinte tra le due diverse tipologie di stima deriva da un'analisi di un insieme di attività previste dal tariffario professionale (D.M. 18 novembre 1971) che nonostante l'abrogazione dei minimi tariffari da parte del c.d. “*Decreto Bersani*” (Legge 248/2006), rimane in taluni contesti un riferimento per la fissazione dei compensi professionali. È il tariffario stesso ad indicare le differenti modalità di remunerazione del professionista geologo ovvero:

- onorari a percentuale;
- onorari a quantità;
- onorari a vacazione, definiti come “*relativi a quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione*”;
- onorari a discrezione.

In merito a tale ultima tipologia di onorari, l'art. 27 del tariffario vigente cita: “*Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre che le consulenze, tutte quelle prestazioni nelle quali i fattori tempo e quantità sono irrilevanti e nelle quali è richiesto un parere ed una valutazione di carattere tecnico ed economico frutto di competenza specifica e/o di lunga esperienza ed in tutti i casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.*”

È proprio sulla base di tali criteri distintivi, stabiliti dal tariffario professionale, che le attività che per “*norma*” sono remunerate a vacazione

o a discrezione, nello studio di settore vengono valorizzate “a spese e tempo”.

Si evidenziano inoltre alcuni aspetti specifici delle seguenti attività:

i) “*Consulenza tecnica d’ufficio*”: rappresenta un’attività per la quale esiste un unico tariffario indistinto per categoria professionale che prevede una remunerazione in parte a percentuale ed in parte a vacanza. Dalla lettura dell’art.1 delle “*Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’Autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319 dell’allegato alla legge 8 luglio 1980, n. 319*”, si può rilevare che si tratta di una prestazione alquanto eterogenea e per la quale risulta difficile l’individuazione di una soglia minima di riferimento puntuale;

ii) “*Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi*”: si tratta di attività in cui i relativi compensi non sono corrisposti dal cliente finale, ma dal professionista o dalla struttura con i quali si collabora stabilmente e non è, quindi, possibile, distinguere le singole prestazioni professionali così come risultano dettagliate negli altri righi della sezione “*Tipologia dell’attività*”. Sono riconducibili, sostanzialmente, ad una modalità operativa che, per sua stessa natura, non si presta ad essere inclusa in una categoria di attività stimabile “*a tariffa*”;

iii) “*Altre attività*”: si tratta di variabili in cui possono confluire prestazioni estremamente diversificate e per le quali risulta sostanzialmente impossibile attribuire una soglia minima di riferimento significativa.

All’adozione dei criteri sopra descritti consegue la scelta operata che ha consentito di definire un blocco di attività stimate “*a spese e tempo*” avente perlòpiù carattere residuale rispetto all’ammontare complessivo dei compensi stimati per il geologo.

2. Per quanto concerne le considerazioni di cui al punto **c)**, si osserva che le analisi effettuate sulle informazioni disponibili nel modello, relative agli incarichi per i quali nell’anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali), non hanno fatto emergere le criticità segnalate. Non si sono affatto osservati valori medi per incarichi relativi a pagamenti parziali più bassi rispetto a quelli relativi ad incarichi iniziati e completati nell’anno.
3. In relazione alle osservazioni di cui al punto **d)**, si rappresenta la disponibilità ad effettuare approfondimenti della questione segnalata, con il necessario supporto delle Organizzazioni interessate. A tal fine potrà essere valutata l’opportunità di inserire, in sede di evoluzione dello studio, un apposito Quadro Z, – “*Dati complementari*” contenente una o più

gruppi di informazioni relative alle prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait.

4. Per quanto infine attiene alla situazione di crisi economica evidenziata al punto g), si fa presente che la stessa non ha determinato, per il professionista, particolari riduzioni del valore attribuito alla singola prestazione. Infatti, dall'esame dei dati è emerso che, in genere, il valore calcolato per la singola prestazione si attesta su valori non molto distanti da quelli individuati in occasione della precedente evoluzione dello studio.

Sulla questione relativa invece di prevedere *“un periodo di monitoraggio che consenta di apportare le ulteriori eventuali modifiche in corso d'opera”*, si fa presente che, come già avvenuto nei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, con il verificarsi di peculiari congiunture economiche, anche per il 2011 si procederà a verificare gli eventuali impatti sulle diverse attività, finalizzati a cogliere gli effetti della congiuntura economica, introducendo, laddove ritenuto opportuno, le necessarie integrazioni agli studi di settore.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK29U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
E-mail: [info@consiglionazionalegeologi.it](mailto:info@consiglionazionalegeologi.it)

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> <i>Direzione Centrale Accertamento</i> Settore Governo dell'Accertamento
2 1 NOV 2011
Prot. N° <u>168176</u>

Roma, 16 novembre 2011  
Rif. P/M5/4532

Spett.le Agenzia dell Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
*e-mail:* [dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it)  
*e-mail:* [leonardo.baglioni@agenziaentrate.it](mailto:leonardo.baglioni@agenziaentrate.it)  
e.p.c. Spett.le SO.SE.  
c.a. Dott. M. Eusebio  
*e-mail:* [meusebio@sose.it](mailto:meusebio@sose.it)

**OGGETTO:** Osservazioni in merito al prototipo dello Studio di settore UK29U, evoluzione dello studio di settore TK29U, codici attività:  
*71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;*  
*72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia.*

**PREMESSA**

Lo Studio UK29U, evoluzione dello Studio TK29U, ha recepito la nuova metodologia "mista" che comporta l'elaborazione della stima dei compensi in parte "a tariffa", in base al numero degli incarichi assunti (anche non ultimati ma per i quali siano stati percepiti compensi nell'anno di riferimento) per le tipologie di attività di cui ai codici da D01 a D13 ed in parte, con un ritorno al passato, a "spese e tempo" rientrando in gioco alcune tipologie di costi sostenuti quali i dipendenti, i collaboratori, le prestazioni di terzi, le altre spese e valorizzando le ore di lavoro per i giorni di lavoro dichiarati, per le tipologie di attività di cui ai codici da D14 a D23.

In prima analisi, quindi, il nuovo modello di stima "misto" appare certamente influenzato dalla distribuzione, nell'ambito delle due diverse categorie, delle varie tipologie di prestazioni dichiarate dal contribuente. Abbiamo, pertanto, voluto verificare i criteri con i quali l'Agenzia delle Entrate e la SOSE hanno individuato le attività ancora stimate a "Tariffa" rispetto a quelle ora stimate a "Spese e tempo" chiedendo un chiarimento ufficiale in merito. Al riguardo ci è stato comunicato che le prestazioni valorizzate a "spese e tempo" sono state individuate tra quelle che il tariffario ufficiale normalmente compensa a vacazione ed a discrezione, oltre ad altre voci più generiche per le quali risulta difficoltoso attribuire una soglia minima di riferimento. L'impostazione adottata, in linea di principio, appare condivisibile.

Da rilevare che con il nuovo modello "misto" assume ancora maggiore rilevanza la corretta individuazione delle varie tipologie di attività svolte, in quanto ad ognuna di esse è attribuita una diversa valenza che adesso involge anche il criterio metodologico di elaborazione della stima. Al riguardo, nell'apprezzare lo sforzo sostenuto dall'Agenzia e da SOSE per ampliare l'elenco delle attività riportato nel quadro D, si rileva che tale elenco non si può ancora reputare esaustivo e che le

descrizioni ivi contenute non sempre consentono l'univoca individuazione della prestazione effettuata. La difficoltà da parte del compilatore del modello di individuare con chiarezza la tipologia di attività da indicare, comporta frequentemente un utilizzo eccessivo della voce "altre attività" con evidenti effetti distorsivi sia sui risultati dell'elaborazione che sui dati successivamente utilizzati dall'Amministrazione per aggiornare i valori "minimi".

In relazione a quanto sopra, prendiamo atto e ringraziamo per la disponibilità dichiarata da SOSE e dall'Agenzia delle Entrate a modificare la descrizione delle voci del quadro D per meglio illustrarne il contenuto, ferme restando le prestazioni connesse alle singole voci, poiché, per ragioni tecniche e di tempistica, i campi non possono essere modificati ed incidono sull'elaborazione della stima.

Entro la prima settimana di dicembre, come indicatoci, questo Consiglio provvederà a trasmettere a SOSE l'elenco delle modifiche proposte alle voci ricomprese nel quadro D, mentre per quanto attiene la precisazione delle prestazioni connesse alle singole voci è auspicabile che venga effettuata una analitica e puntuale elencazione nell'ambito delle istruzioni al modello TK29U.

### OSSERVAZIONI

Entrando nel merito giova sottolineare che, benché siano stati posti in essere alcuni correttivi e pur riconoscendo le oggettive difficoltà connesse al continuo evolversi della professione e della congiuntura economica, non ci appaiono ancora completamente risolte alcune criticità già emerse in precedenza.

1) Come noto la parte "a tariffa" pone a confronto il valore medio degli incarichi, per tipologia di attività, così come dichiarati dal professionista, con il valore di soglia inferiore quantificato sulla base dei dati forniti dagli stessi professionisti in sede di compilazione dei modelli degli anni precedenti ed attraverso l'osservazione di una distribuzione di compensi relativi alle medesime prestazioni a livello provinciale. Il punto debole, a nostro avviso, consiste quindi nel rapportare valori attuali con valori provenienti da anni precedenti (almeno due) che sono stati influenzati ancora solo parzialmente dagli effetti del "Decreto Bersani" del 2006 che, principalmente per le c.d. "Professioni Tecniche", ancora oggi sta producendo un appiattimento verso il basso delle tariffe applicate in particolare nel caso di incarichi pubblici affidati mediante gare al ribasso dove si assiste ad offerte con "sconti" molto elevati se non anche estremi da parte di giovani professionisti che ritengono di potere utilizzare tale sistema per entrare nel mondo lavorativo. Come se non bastasse, nel testo del Maxi-emendamento alla Legge di Stabilità approntato dal Governo ed approvato dal Parlamento, è contenuta la "Riforma delle Professioni e degli Ordini professionali" che prevede misure di vario genere che vanno dalla liberalizzazione degli ordini alla costituzione di società fra professionisti ed alla eliminazione delle tariffe professionali. Tutte norme ideate proprio allo scopo di creare maggiore concorrenza con la conseguente ulteriore gravosa flessione delle tariffe minime praticate dai professionisti.

Parimenti gli effetti devastanti della crisi economica e finanziaria, che, contrariamente a quanto ritenuto, solo oggi si sta manifestando nella sua drammatica gravità colpendo indiscriminatamente tutti i settori dell'economia nazionale primo tra tutti quello dell'edilizia che rappresenta un tradizionale bacino di clientela, producono un ulteriore forte ridimensionamento delle tariffe

applicate dai Geologi che operano in un mercato ormai molto contratto e privo di qualsivoglia certezza.

Da sottolineare che gli effetti distorsivi correlati al raffronto di dati non omogenei in un periodo recessivo come questo, dovrebbero essere sterilizzati dai c.d. correttivi congiunturali ma, nel caso dei Geologi, il correttivo congiunturale di settore, istituito per la prima volta quest'anno a valere sul 2010, è risultato, sorprendentemente, pari a 0,000% nonostante la crisi economica degli ultimi anni abbia investito pesantemente anche la categoria dei geologi, come evidenziano alcuni indicatori desumibili dai dati della cassa geologi (EPAP), dai quali risulta una contrazione dei compensi medi, tra il 2006 ed il 2009, di circa il 6%. Al riguardo è stata inoltrata una richiesta ufficiale all'Agenzia delle Entrate ed a SOSE affinché, per il futuro, i risultati delle elaborazioni che conducono alla determinazione degli eventuali correttivi congiunturali riguardanti la categoria dei Geologi vengano comunicati a codesto Consiglio con congruo anticipo.

Alla luce delle considerazioni di cui al presente punto esprimiamo una certa preoccupazione per l'esordio del prototipo di Studio UK29U che avviene nel pieno corso della più grave crisi economica e finanziaria dal dopoguerra e che è tarato su risultanze che se pure relativamente recenti potrebbero risultare oggi in parte anacronistiche.

2) Desta ancora preoccupazione il peso attribuito agli incarichi, anche se non ultimati, per i quali siano stati percepiti compensi, anche parziali, nell'anno di riferimento. In questo caso la prestazione si reputa eseguita sia nel periodo d'imposta in cui viene percepito l'acconto (o gli acconti) sia nel periodo (o nei periodi) d'imposta in cui viene percepito il saldo. Nel caso sempre più frequente, che vengano ricevuti molti acconti di modesta entità per prestazioni di durata pluriennale, è possibile che il compenso associato a tali prestazioni possa risultare inferiore al "minimo" richiesto dallo Studio di Settore con i conseguenti effetti distorsivi sulla elaborazione della funzione di stima dei compensi percepiti.

3) Nell'ambito delle attività stimate a tariffa potrebbe risultare opportuno approfondire il crescente fenomeno dei c.d. compensi forfetari che rappresenta una pratica ormai largamente applicata nei confronti di committenti in grado di assicurare al professionista un grande numero di incarichi garantendo una attività continuativa nel tempo. In queste condizioni il professionista è disposto ad applicare tariffe decisamente inferiori alla media in quanto, in contropartita, riceve un beneficio in termini di certezza di flusso finanziario.

4) Per quanto concerne la componente a "spese e tempo" - che secondo la stima di SOSE dovrebbe riguardare un numero di incarichi minimo o comunque ampiamente inferiore rispetto a quello degli incarichi a "tariffa" - permangono le note perplessità espresse nel corso delle numerosissime riunioni tenute anni addietro presso la SOSE in occasione dell'esame del primo studio SK29U e successivamente in occasione dell'esame dello studio evoluto TK29U limitatamente agli indicatori di coerenza.

Più in particolare si ribadisce che le attività libero professionali risultano storicamente svincolate dalle logiche d'impresa e fortemente influenzate dal meccanismo di tassazione con il criterio di "cassa" che non consente di rapportare compiutamente i costi sostenuti ai compensi percepiti né di valutare correttamente la c.d. "resa oraria". Proprio tali problematiche, ampiamente dibattute in

vigenza del precedente studio SK29U in ordine agli effetti distorsivi prodotti sulla "Congruità", avevano indotto la SO.SE. e l'Agenzia delle Entrate a modificare radicalmente gli Studi di settore dei professionisti adottando il c.d. sistema a "tariffa" sganciando la funzione di stima dei compensi dai dati contabili.

Vi è da dire, peraltro, che l'attuale sistema "misto", recepito dal prototipo UK29U, nelle intenzioni degli ideatori, dovrebbe consentire una minore rigidità del modello di stima in quanto la componente a "tempo e spesa" può compensare eventuali scostamenti della parte a "tariffa" e viceversa.

Su tale punto quindi si è in attesa di valutare l'efficacia del nuovo studio, alla prova dei fatti.

### CONCLUSIONI

Nel corso delle riunioni tenutesi presso la SOSE in data 5/10/2011 e 28/10/2011 sono stati approfonditi molti aspetti connessi alle innovazioni apportate al nuovo UK29U ed abbiamo avuto modo di apprezzare l'impegno profuso dall'Amministrazione e dalla SOSE al fine di realizzare uno Studio di settore quanto più possibile aderente alle caratteristiche della categoria ed in grado di cogliere le molteplici sfumature della professione.

E' stato altresì verificato il funzionamento del prototipo procedendo all'elaborazione di alcune posizioni presenti nell'archivio della SOSE e sono stati inoltre esaminati alcuni esempi di Studi elaborati con dati forniti da questo Consiglio comparando i risultati di Gerico con il nuovo UK29U rispetto a quelli scaturenti dal precedente TK29U constatando, nel complesso, la sostanziale aderenza delle elaborazioni alla realtà economica dei soggetti sottoposti al test.

In conclusione il Consiglio Nazionale dei Geologi, ferme restando le perplessità più sopra evidenziate e ribadendo la propria preoccupazione per l'esordio del prototipo di Studio UK29U nel pieno corso della più grave crisi economica e finanziaria dal dopoguerra, ritiene che lo studio UK29U, se alla luce di una prima disamina sembra in grado di cogliere la realtà professionale che tende a "misurare", ai fini della formulazione di una opinione più attendibile necessita di una verifica che potrà essere espressa solo dopo che il nuovo Studio sarà stato applicato non ad un numero limitato di professionisti, ma all'intera categoria.

Alla luce delle osservazioni sopra effettuate, considerato il particolare momento storico di assoluta gravità e tenuto conto che lo Studio UK29U ha subito modifiche radicali rispetto al precedente TK29U, appare opportuno prevedere, se possibile, un periodo di monitoraggio che consenta di apportare le ulteriori eventuali modifiche in corso d'opera.



IL PRESIDENTE  
Gian Vito Graziano

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

**STUDIO VK01U**

**Studi notarili**

**Codice Attività:**

**69.10.20 – Attività degli studi notarili.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VK01U (evoluzione dello studio di settore UK01U), con le note prot. n. 2011/45469 del 21 marzo 2011 e prot. n. 2011/92578 del 15 giugno 2011, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 3 riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 20 aprile 2011, 18 maggio 2011 e 28 giugno 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e del Consiglio Nazionale del Notariato, oltre che il coordinatore delle attività professionali, dott. Giuliano Regis.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha fatto pervenire, nel corso delle attività, due diverse note, una il 17 maggio 2011 ed un'altra il successivo 26 maggio. Inoltre, con e-mail del 29 novembre 2011 ha chiesto ulteriori elementi informativi.

Alle due note è stata fornita risposta da parte dell'Agenzia e di SO.SE. nel corso delle diverse riunioni, ed in particolare in quella del 28 giugno.

In particolare, nell'ultima delle note citate è stato evidenziato dai notai:

1. *“Il modello VK01U, presenta novità tali da configurare un approccio alla valutazione della congruità e della coerenza delle dichiarazioni molto diverso da quello attualmente in vigore”;*

in particolare il Consiglio ha fatto presente che sarebbe opportuno *“rivedere criticamente la strumentazione utilizzata per definire il parametro della resa oraria impiegata per formulare il giudizio di coerenza”;*

2. in merito alla variabile *“ore di attività”* del professionista, il Consiglio del Notariato afferma *“che in questa fase evolutiva diventa una variabile esplicativa a tutto campo anziché limitata alla parte dei compensi non riconducibili a repertorio . La scelta appare criticabile in quanto in una fase di congiuntura negativa e quindi di contrazione dell'attività il modello proposto risulta meno sensibile;”* pertanto l'organizzazione propone *“di ricondurre il ruolo “ore di attività” alla componente residuale dei compensi, ripristinando così valori dei coefficienti più prossimi alle tariffe mediamente applicate.”;*
3. infine il Consiglio chiede di introdurre un correttivo che possa tener conto di come è cambiato il volume di attività nel tempo.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle richieste del Consiglio Nazionale del Notariato, si fa presente quanto segue.

1. Sulla questione di cui al precedente punto 1 delle osservazioni, relativa alla revisione dell'indicatore di coerenza *“Resa oraria per addetto”*, in via preliminare va rilevato che tale indicatore rappresenta uno strumento *indicativo* della coerenza dei dati dichiarati, quali l'ammontare dei compensi e il numero di addetti, ovvero il numero delle ore lavorate dal professionista. Al riguardo, si rileva che per tale indicatore non sono emersi, in relazione alla precedente versione dello studio, gli effetti distorsivi evidenziati dal

Consiglio. In ogni caso, l'individuazione dei valori soglia dell'indicatore in argomento ha tenuto conto delle caratteristiche dell'attività professionale svolta.

Occorre comunque evidenziare che con l'attuale evoluzione dello studio *VK01U*, si è proceduto ad effettuare un affinamento dell'analisi del citato indicatore, attraverso anche una rielaborazione delle relative soglie di coerenza.

In fase di elaborazione, ai fini della definizione delle soglie di coerenza, si è effettuata un'analisi dei dati ponendo a confronto quelli relativi all'evoluzione dello studio *VK01U* con quelli dell'evoluzione dello studio *UK01U*.

L'analisi, integrata da elementi di carattere economico, ha portato, fra l'altro, – per il 2011 – ad una revisione verso il basso delle soglie di coerenza individuate per l'indicatore in argomento.

La tabella di seguito riportata pone in evidenza il confronto delle soglie dell'indicatore fra le due versioni degli studi *UK01U* e *VK01U*:

	<b>Ambito territoriale</b>	<b>UK01U</b>	<b>VK01U</b>
<b>Tagli nella parte bassa della distribuzione</b>	2 e 5	<b>28,83</b>	<b>24,33</b>
	No 2 e 5	<b>39,09</b>	<b>34,07</b>
<b>Tagli nella parte alta della distribuzione</b>	2 e 5	<b>96,82</b>	<b>91,49</b>
	No 2 e 5	<b>126,58</b>	<b>106,88</b>

Si evidenzia infine che, dall'analisi condotta sui dati disponibili relativi al periodo d'imposta 2009, oggetto di esame anche nel corso delle riunioni, è emerso, comunque, che la situazione di “*non coerenza*” della resa oraria per addetto ha riguardato nel 2009 un numero limitato di soggetti, pari al 24,97% su base nazionale. Tale dato non si ritiene rilevi criticità applicative in ordine alle risultanze di un indicatore di coerenza. Inoltre si evidenzia che la percentuale dei soggetti “*incoerenti*” al suddetto indicatore, *simulando l'applicazione con la versione evoluta dello studio VK01U*, si attesterebbe al 18,68%, di cui il 13,43% di soggetti non coerenti verso il basso.

Per quanto riguarda la richiesta effettuata in data 29 novembre 2011, si fa presente che in relazione all'altro indicatore di coerenza “*Incidenza delle spese sui compensi*” (introdotto con l'attuale evoluzione dello studio), *simulandone l'applicazione con lo studio VK01U*, il 5,36% dei notai risulterebbe non coerente.

In termini complessivi i soggetti non coerenti si attesterebbero al 20,54%, con il 3,5% dei professionisti non coerente per entrambi gli indicatori e l'1,86% non coerente esclusivamente per l'indicatore "*Incidenza delle spese sui compensi*".

Inoltre, resta ovviamente confermato che situazioni particolari di "*non coerenza*", potranno essere rese note e motivate all'Amministrazione finanziaria, compilando, in fase di trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, l'apposita sezione "*Note aggiuntive*" del software Ge.Ri.Co.. Le suddette situazioni potranno inoltre essere rappresentate in fase di eventuale contraddittorio con l'ufficio accertatore.

2. Per quanto riguarda la questione evidenziata al punto 2 delle osservazioni, si osserva che, anche per questa evoluzione dello studio, le "*Ore dedicate all'attività*" utilizzate nella funzione di stima sono *esclusivamente* quelle relative alla parte dei compensi *non* stimati attraverso il confronto tra il compenso medio unitario delle singole prestazioni e le soglie inferiori provinciali di riferimento.

Le "*Ore dedicate all'attività*", quindi, continuano, come già per le passate versioni dello studio, a costituire una "*componente residuale dei compensi*".

Inoltre, rispetto alla versione del precedente studio UK01U, l'attuale versione VK01U presenta un'importante novità.

Per tener conto delle differenze territoriali legate all'ambito di svolgimento dell'attività anche per la parte di compensi non stimati attraverso il numero delle prestazioni, la variabile "*Ore dedicate all'attività*" è modulata rispetto al "*Livello del reddito disponibile per abitante*" su base provinciale.

Più in dettaglio, il "*Livello del reddito disponibile per abitante*" è un indicatore che tiene conto dell'influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico.

3. In merito alla richiesta evidenziata al punto 3 si osserva che il modello di stima dello studio VK01U è prevalentemente basato sulla valorizzazione dell'attività svolta dal professionista, cioè sul numero di atti che hanno generato compensi nel periodo d'imposta.

Proprio per questo motivo il modello risulta "*elastico*", nel senso che la funzione di stima tiene conto del variare del volume dell'attività da un anno all'altro, sia in termini di numero di atti che di compensi.

L'eventuale riduzione degli atti non è di per sé sempre indicativa della riduzione del valore dell'attività. Inoltre non per tutte le attività è possibile rilevare il numero degli atti. Se da un anno all'altro l'attività si sposta significativamente sulla parte consulenziale (e quindi non "*a repertorio*"), si potrebbe verificare una riduzione del numero degli atti ma non dell'impegno del professionista e dei compensi percepiti: quindi, se il valore dell'attività

svolta diminuisce (in termini di compensi percepiti), questo influenza il valore della Resa oraria.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK01U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “... *al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con Decreti Ministeriali del 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



## LE EVIDENZE DEI DATI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE

I dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate riguardano due diversi giudizi sui comportamenti fiscali dei notai. Il primo concerne la "coerenza", il secondo la "congruità" dei compensi dichiarati.

### LA COERENZA

Il concetto di coerenza è, come noto, espressione di una valutazione basata su un confronto tra il dato dichiarato e alcune variabili che caratterizzano il personale impegnato dell'attività professionale. Il parametro utilizzato è quello della resa oraria:

$\text{Resa oraria} = (\text{compensi dichiarati} - \text{spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa} - \text{compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica}) / (\text{numero addetti} * 50 * 48).$
---

Il dato così ricavato per ciascun professionista viene poi confrontato con la media relativa alla provincia di appartenenza. Lo scostamento è rilevante sia se positivo – una resa oraria superiore – che negativo, – una resa oraria inferiore - rispetto ai limiti fissati in termini di intervalli di confidenza. La resa oraria superiore è intesa come indicatore di una spesa di personale inadeguata (lavoro "nero"). La resa oraria inferiore come indicatore di sottofatturazione, ovvero di compensi "in nero".

Dalle elaborazioni dell'agenzia, riportate nella tabella seguente, si ricava che, in media, circa il 75% dei notai soddisfa il requisito della normalità, insito nel giudizio sulla coerenza. Le statistiche non indicano espressamente quanto professionisti sono incoerenti perché con resa oraria rispettivamente inferiore o superiore rispetto ai rispettivi limiti dell'intervallo di confidenza calcolato per territorio.

Dalle evidenze statistiche emerge come la realtà territoriale con il maggior numero di "incoerenti" è la Valle d'Aosta, dove 4 degli 8 notai non soddisfano il parametro della resa oraria. Per inciso occorre forse richiamare che lo stesso territorio, alla luce dei dati degli anni passati, dovrebbe presentare i valori per i compensi più elevati d'Italia. Le percentuali di incoerenza meno marcate si riscontrano in Lombardia, Trentino Alto Adige, Puglia, Calabria e Sardegna – quest'ultima con il valore più basso.


AREA GEOGRAFICA E REGIONE	CONTRIBUENTI ESAMINATI		RESA ORARIA PER ADDETTO			
	Numero (A)	%	Coerente		Non coerente	
			Numero (B)	% (B/A)	Numero (C)	% (C/A)
PIEMONTE	330	7,55%	216	65,45%	114	34,55%
VALLE D'AOSTA	8	0,18%	4	50,00%	4	50,00%
LOMBARDIA	744	17,03%	597	80,24%	147	19,76%
TRENTINO ALTO ADIGE	50	1,14%	40	80,00%	10	20,00%
VENETO	326	7,46%	247	75,77%	79	24,23%
FRIULI VENEZIA GIULIA	82	1,88%	56	68,29%	26	31,71%
LIGURIA	156	3,57%	109	69,87%	47	30,13%
EMILIA ROMAGNA	384	8,79%	284	73,96%	100	26,04%
TOSCANA	316	7,23%	235	74,37%	81	25,63%
UMBRIA	62	1,42%	39	62,90%	23	37,10%
MARCHE	110	2,52%	78	70,91%	32	29,09%
LAZIO	503	11,51%	361	71,77%	142	28,23%
ABRUZZO	85	1,95%	62	72,94%	23	27,06%
MOLISE	21	0,48%	14	66,67%	7	33,33%
CAMPANIA	345	7,89%	258	74,78%	87	25,22%
PUGLIA	251	5,74%	207	82,47%	44	17,53%
BASILICATA	33	0,76%	25	75,76%	8	24,24%
CALABRIA	96	2,20%	77	80,21%	19	19,79%
SICILIA	385	8,81%	298	77,40%	87	22,60%
SARDEGNA	83	1,90%	72	86,75%	11	13,25%
NORD OVEST	1.238	28,33%	926	74,80%	312	25,20%
NORD EST	842	19,27%	627	74,47%	215	25,53%
CENTRO	991	22,68%	713	71,95%	278	28,05%
MEZZOGIORNO	1299	29,73%	1013	30,89%	286	26,21%
ITALIA	4.370	100,00%	3.279	75,03%	1.091	24,97%

Da tempo abbiamo segnalato come le modalità di calcolo della coerenza, basate sul concetto di "resa oraria", presentino più di un problema. In particolare vorremmo richiamare come l'attività notarile possa presentare fluttuazioni nel tempo, che interessano in modo diverso i vari professionisti. Inoltre appare difficile ipotizzare che la struttura organizzativa, così come l'impegno del notaio, possano essere adattate in continuo al diverso volume di attività. In altri termini, i profili di competenza e di qualificazioni richiesti al personale sono tali per cui è impossibile che quest'ultimo possa vedere rimodulato il contratto di lavoro e con esso la retribuzione, in funzione dell'evoluzione dei compensi, per di più se incassati. Il periodo di crisi, che ha interessato il 2009, ha poi certamente accentuato il fenomeno. In effetti è del tutto ragionevole assumere che la contrazione dell'attività economica sia risultata selettiva, ovvero che abbia colpito più certe attività di altre e taluni professionisti in misura maggiore di altri.

Dubbi sulla validità del dato emergono comunque anche dal confronto con l'informazione che concerne la congruità, ovvero il rapporto esistente tra valori dichiarati e valori stimati attraverso la complessa e articolata funzione dei compensi - che esamineremo in seguito. A livello di congruità solo l'11% dei notai presenta una differenza significativa tra stime e dichiarazioni, mentre per la coerenza il valore delle dichiarazioni inadeguate è del 25%. In altre parole, come giustificare il fatto che i ricavi rilevanti per la congruità, stimati peraltro

anche utilizzando il dato del personale, possano dar luogo ad un quadro così diverso da quello che emerge in base all'indicatore di coerenza.

Come si evince dal quadro seguente, non esiste nessuna evidenza di una possibile correlazione tra i due fenomeni anche se, sul piano concettuale e dei principi, dovrebbero entrambe descrivere compensi attesi diversi da quelli dichiarati.



Elaborando i dati dell'Agenzia del Territorio, che riguardano le compravendite immobiliari, si osserva che in alcune realtà provinciali il numero degli immobili oggetto di scambio è diminuito fino al 50%. Ipotizzare che cali significativi possano incidere allo stesso modo su tutti appare certamente poco realistico.

**Per tali ragioni riteniamo che, anche alla luce delle evidenze statistiche, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe rivedere criticamente la strumentazione utilizzata per definire il parametro della resa oraria, impiegato in via esclusiva per formulare il giudizio di coerenza. Sarebbe poi utile, ai fini di una valutazione critica, possedere le informazioni sui giudizi di incoerenza formulati rispetto a chi viola rispettivamente verso il basso e verso l'alto i valori di resa oraria di riferimento.**

## LA CONGRUITA'

Per l'anno d'imposta 2009, quasi l'89% dei notati ha dichiarato compensi che risultano congrui alla luce del modello interpretativo utilizzato dallo studio di settore UK01U. La quota dei congrui è del 100% in valle d'Aosta. Il valore più basso è in Basilicata, con l'82%.

Per poter rispettare il giudizio di congruità, alcune dichiarazioni hanno dovuto operare un adeguamento. L'importo medio è pari a circa 15 mila euro, pari a pochi punti percentuali rispetto ai compensi dichiarati. Dal confronto tra valore medio e valore corrispondente alla mediana, si evince però che il numero assoluto dei professionisti coinvolti è probabilmente molto contenuto, ovvero che solo pochi o pochissimi soggetti sono stati chiamati ad operare adeguamenti importanti.

AREA GEOGRAFICA E REGIONE	NOTAI ISCRITTI ORDINE	CONTRIBUENTI ESAMINATI		CONGRUI			
		Numero (A)	%	Numero (B)	% (B/A)	Adegua- mento Medio*	Adegua- mento Mediana*
PIEMONTE	342	330	7,55%	292	88,48%	17,63	7,73
VALLE D'AOSTA	8	8	0,18%	8	100,00%	0	0
LOMBARDIA	799	744	17,03%	680	91,40%	14,92	9,99
TRENTINO ALTO ADIGE	58	50	1,14%	44	88,00%	2,63	2,63
VENETO	338	326	7,46%	290	88,96%	13,95	8,03
FRIULI VENEZIA GIULIA	96	82	1,88%	68	82,93%	20,61	20,61
LIGURIA	155	156	3,57%	141	90,38%	11,37	1,97
EMILIA ROMAGNA	390	384	8,79%	329	85,68%	17,05	11,02
TOSCANA	352	316	7,23%	281	88,92%	10,13	3,74
UMBRIA	63	62	1,42%	56	90,32%	5,02	4,48
MARCHE	111	110	2,52%	100	90,91%	17,52	5,79
LAZIO	538	503	11,51%	457	90,85%	15,84	5,81
ABRUZZO	95	85	1,95%	73	85,88%	10,17	0,8
MOLISE	22	21	0,48%	18	85,71%	-	-
CAMPANIA	360	345	7,89%	310	89,86%	22,58	12,3
PUGLIA	259	251	5,74%	222	88,45%	11,06	5,53
BASILICATA	35	33	0,76%	27	81,82%	17,96	8,93
CALABRIA	96	96	2,20%	80	83,33%	32,32	8,38
SICILIA	390	385	8,81%	334	86,75%	8,57	3,03
SARDEGNA	86	83	1,90%	74	89,16%	6,59	6,16
NORD-OVEST	1.304	1.238	28,33%	1.121	90,55%	15,13	6,88
NORD-EST	882	842	19,27%	731	86,82%	15,3	8,15
GENTRO	1.064	991	22,68%	894	90,21%	14,03	5,48
MEZZOGIORNO	1.343	1.299	29,73%	1.138	87,61%	28,45	12,39
ITALIA	4.593	4.370	100,00%	3.884	88,88%	15,42	6,94

Rispetto al precedente anno d'imposta, la percentuale di congrui appare in aumento. Si tratta di un risultato importante e confortante al tempo stesso. E' importante perché significa che il modello della funzione dei compensi, i cui coefficienti sono stati stimati in base alle evidenze statistiche di qualche anno fa, è riuscito a fornire una descrizione dei valori attesi che, nonostante la crisi che ha colpito il comparto, ha saputo riprodurre compensi stimati non lontani dalle effettive risultanze emerse in sede di dichiarazioni.


Confortante perché il giudizio appare sostanzialmente generalizzabile a tutte le regioni italiane. Solo il Friuli e l'Emilia al Nord, la Basilicata e la Calabria al sud sembrano presentare valori meno soddisfacenti, anche se comunque sempre superiori all'80%. Tra queste peraltro

il Friuli e la Basilicata vanno segnalate perché, anche con riferimento al precedente anno d'imposta, presentavano percentuali di congruità inferiori alla media nazionale.

All'interno della categoria dei congrui, 290 casi – pari al 6,6% del totale – sono rappresentati da notai che hanno adeguato gli importi dichiarati. Le situazioni appaiono soprattutto concentrate nel Mezzogiorno e, in particolare in Campania, Calabria e Sicilia ( quote superiori al 10%). Nel restante territorio nazionale i valori percentualmente più elevati sono in Piemonte, Liguria, Lazio ed Umbria. In generale l'adeguamento medio è risultato di 15 mila Euro.

Una prima interpretazione di questi dati, soprattutto per quanto concerne il Nord ed alcune specifiche aree del Mezzogiorno, porterebbe a ritenere che la fase congiunturale ha colpito in modo selettivo alcuni studi professionali che, per la particolare tipologia della clientela, risultavano più esposti alla crisi. In altre parole è probabile che oltre che ad un effetto sul numero di atti – comunque ripreso dalla funzione dei compensi – la contrazione dell'attività abbia portato anche ad una riduzione dei ricavi medi ( tariffe effettivamente praticate) e, soprattutto alla difficoltà di incassare i corrispettivi quando dovuti da imprese soggette alla crisi di liquidità imposta dal settore bancario.

**Alla luce di queste considerazioni appare necessario un supplemento di indagine relativamente ai soggetti non congrui, soprattutto con riferimento al numero di atti, relative tipologie, flussi degli incassi effettivi rispetto ai compensi di pertinenza dell'anno.**



## NOTE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI STUDIO VK01U STUDI NOTARILI

Il modello VK01U, ovvero la versione per l'anno 2011 dello studio di settore per i notai, presenta novità tali da configurare un approccio alla valutazione della congruità e della coerenza delle dichiarazioni molto diverso da quello attualmente in vigore.

Gli aspetti che vanno rimarcati sono rappresentati da:

1. Una definizione della nozione di coerenza basata su due indicatori – di cui uno nuovo;
2. Una funzione dei compensi, definita ai fini della congruità, caratterizzata da una sorta di “compenso minimo”;
3. Una valutazione della normalità economica basata su due indicatori, di cui uno nuovo.

### L'ANALISI DELLA NORMALITA' ECONOMICA

L'analisi della “normalità economica” si fonda sul rispetto di due parametri:

- Le ore di attività dichiarate dal professionista;
- L'incidenza delle “altre componenti negative”, dichiarate tra i costi, e il valore dei compensi.

Il giudizio sulle ore dedicate all'attività avviene partendo dal dato del “valore aggiunto”, qui inteso come differenza tra Compensi dichiarati e consumi intermedi (spese per consumi, altre spese, compensi a terzi e compensi per co.co.co.). Questa particolare nozione di valore aggiunto<sup>1</sup> viene poi divisa per le “ore annue lavorate”, ovvero per la somma delle ore dei dipendenti (giornate retribuite/312\*50 settimane\* 48 ore settimanali) e delle ore di attività del professionista (settimane di attività\* ore settimanali di attività). Il valore così ottenuto rappresenta una sorta di “resa oraria effettiva” di coloro che direttamente prestano la loro attività nello studio notarile.

Il passaggio successivo prevede il ricalcolo dell'impegno orario del professionista in base alla “resa oraria massima”, stimata dall'Agenzia e con un valore che sembrerebbe pari quasi al doppio del valore medio che risulta dalle dichiarazioni di tutti i notai. In effetti, dividendo il valore aggiunto per la resa oraria massima, si ottiene un *dato stimato delle ore lavorate* dal personale e dal professionista, nell'ipotesi che il valore creato ogni ora sia quasi il doppio di quello mediamente dichiarato dai notai (ciò comporta che per il professionista medio le ore di attività calcolate in base alla resa massima siano quasi la metà di quelle effettivamente dichiarate). Togliendo dal dato stimato delle ore lavorate l'impegno orario del personale dipendente, si ottiene il valore che l'analisi di congruità definisce come “ore teoriche del professionista”.

<sup>1</sup> La nozione di valore aggiunto, utilizzata dalla contabilità nazionale, dovrebbe contenere tutte le componenti di natura salariale e dunque anche i compensi a terzi e i co.co.co.)

Se le ore teoriche del professionista sono maggiori di quelle dichiarate si realizzano due conseguenze:

1. Il dato porta al giudizio di incoerenza della dichiarazione;
2. Si attiva il ricalcolo dei dati ai fini della congruità.

Nella funzione dei ricavi, i dati dichiarati dell'impegno orario del professionista vengono sostituiti con quelli delle "ore teoriche", come sopra determinate.

Un percorso analogo viene concettualmente ripetuto per la voce "altre componenti negative", riportata nel quadro G del modello di rilevazione. Si tratta di una voce a cui è associato un importo dichiarato medio pari a circa 43 mila Euro. Se il Rapporto tra questa voce e i compensi, definiti in sede di congruità economica, supera un valore massimo (56% e 76% a seconda del gruppo territoriale), allora si procede ad un ricalcolo dei compensi sostituendo al valore osservato (in eccesso) il valore massimo.

## L'ANALISI DELLA COERENZA

L'analisi della coerenza si fonda sul rispetto di due parametri:

- La resa oraria per addetto;
- L'incidenza delle spese sui compensi.

La resa oraria per addetto rileva solo per il giudizio formale e non ha conseguenze in termini di adeguamenti o ricalcoli. Essa è determinata in base al rapporto tra il valore dei compensi dichiarati (al netto dei compensi a terzi e dei co.co.co) e il numero normalizzato degli addetti, a sua volta definito ricalcolando i dati del professionista, dei soci e del personale in base alle tipologie e all'impegno lavorativo. Il giudizio è espresso confrontando il valore prima determinato con il corrispondente relativo al cluster e all'aggregato territoriale di riferimento.

La seconda voce pone a confronto il valore del rapporto tra l'aggregato delle spese e il valore dei compensi dichiarati con i parametri calcolati per cluster ed entità territoriale.

## L'ANALISI DELLA CONGRUITA'

La congruità economica è calcolata applicando i coefficienti della funzione dei compensi ad una serie di dati direttamente dichiarati dal professionista e ad altri ottenuti da semplici rielaborazioni.

La tabella seguente riporta il confronto tra le evidenze delle dichiarazioni – calcolate con riferimento ai valori medi – e gli esiti derivati dall'applicazione dei parametri previsti dalla funzione dei compensi (COEFFICIENTI \* VALORI DICHIARATI). Per mancanza di informazioni, nella stessa non si tiene invece conto degli effetti prodotti dall'applicazione sia dei valori minimi che della normalità economica, precedentemente descritta. Per quanto riguarda

invece i riferimenti alla dimensione territoriale, la stessa dovrebbe risultare neutrale rispetto ai valori medi.

		COEFFICIENTI	VALORI DICHIARATI DELLE VARIABILI	COMPENSI STIMATI DALLA FUNZIONE (1*2)	COMPENSI DICHIARATI
1	Costituzione, modifica, ... associazioni e fondazioni	474	2,84	1.346	2.844
2	Costituzione, modifica, ... società commerciali	417	85,66	35.720	51.416
3	Mutui in. ipotecari	582	142,67	83.034	16.433
4	Registrazione pubbl. testamenti	258	16,64	4.293	3.860
5	Stesura atti. imprese e società. gestione ordinaria	132	157,84	20.835	2.540
6	Trasferimenti proprietà immobili	648	273,18	177.021	248.725
	<b>TOTALE PARZIALE</b>			<b>22.249</b>	<b>70.817</b>
	<i>Spese pro quota*</i>				
7	Consumi e altre spese	1,0413	39186	40.804	
8	Compensi terzi	1,3946	16754	23.366	
9	Collaborazioni to.co.co.	1,9634	636	1.249	
10	Spese personale	2,0281	51568	104.585	
11	<b>Altri compensi**</b>			<b>70.003</b>	<b>28.300</b>
12	Ore dedicate all'attività	88,2117	1828	61.251	
	<b>COMPENSI TOTALI</b>			<b>53.503</b>	<b>99.117</b>

\* Spese pro quota: Valori dichiarati (Altri compensi/Compensi dichiarati)

\*\* (Compensi dichiarati (1-2-3-4-5-6));

Come si può notare, la funzione di congruità offre valori di stima diversi a seconda delle categorie di componenti che la formano. Per quanto concerne la parte relativa alle sei diverse tipologie di atti, i valori che si ottengono moltiplicando il numero degli stessi per il relativo coefficiente, quantifica un importo dei compensi significativamente inferiore a quanto dichiarato in media dai professionisti: da meno della metà per gli atti relativi alle associazioni e ai testamenti, al 60-70% degli altri. Nel complesso, per le attività specifiche, si arriva ad un 68% circa. Il quadro migliora in parte per la componente relativa agli "altri compensi", costituita nella versione proposta dello studio di settore, da "altre attività" annotate a repertorio", da attività non annotate a repertorio e da altri proventi.

Si tratta, nel complesso, di un risultato diverso da quello offerto dalla versione UK01U, attualmente in vigore. In quest'ultima infatti i coefficienti presentano valori di gran lunga più elevati.

	VK01U COEFFICIENTI	JK01U COEFFICIENTI
Costituzione, modifica, ... associazioni e fondazioni	474	6924
Costituzione, modifica, ... società commerciali	417	1413
Mutui e fin. ipotecari	582	1409
Registrazione e pubbl. testamenti	258	1046
Stesura di atti, imprese e società, gestione ordinaria	132	501
Trasferimenti di proprietà immobili	648	1551
Trasferimenti di proprietà beni mobili	7	395
Stima di altre prestazioni "annotate e non annotate"		
Consumi e altre spese	1,0413	1,081
Compensi terzi	1,3946	2,083
Collaborazioni c.c.o.c.	1,9634	3,223
Spese di personale	2,0281	2,551
Ore dedicate all'attività	88,2117	34,891

Il cambiamento significativo riguarda la variabile "ore dedicate all'attività", che descrive l'impegno lavorativo dichiarato dal notaio in termini di settimane e ore settimanali. Il valore è più che doppio. Accanto a ciò va sottolineato che nel modello VK01U a questo coefficiente è affidato il compito di definire una diversa componente dei compensi. Se attualmente il valore di 34,89 serve per quantificare la voce residuale delle altre voci annotate e non annotate a repertorio, nella proposta del VK01U il coefficiente serve invece per quantificare una componente riferibile al complesso dei compensi. Più in particolare, come si evince dalla prima tabella, quasi il 25% del totale.

Sul piano della stima statistica tale configurazione "sposta" la quantificazione di una parte dei ricavi dagli specifici determinanti, legati alla tipologia di attività, ad una variabile che tende ad assumere un valore abbastanza stabile: rispetto ad un valore teorico di 2.400 ore annue, il dato mediamente dichiarato è di 1.828 ore, pari al 76%. Il corrispondente valore dei ricavi stimati risulta, in media, pari a 161 mila Euro.

Un utilizzo siffatto delle ore di attività comporta la presenza di un valore dei compensi "minimo", indipendente dal lavoro svolto nello studio e legato esclusivamente alla presenza fisica del notaio. Ricordando poi che, per effetto dell'applicazione dei criteri di normalità economica, il valore delle ore di attività viene comunque "adeguato" verso soglie "standard", definite in base alla resa oraria, il complesso del dispositivo finisce per rafforzare ulteriormente il peso della variabile in questione.

## COMMENTI E PROPOSTE

La versione VK01U dello studio di settore per le attività dei notai presenta elementi significativi di novità e, per molti spetti, segna una cesura con i modelli in uso e, di riflesso, suggerire un recupero di logiche che credevamo abbandonate da tempo, perché comunemente considerate poco plausibili dal punto di vista economico.

In particolare la voce "ore di attività" del professionista diventa una variabile esplicativa a tutto campo, anziché limitata alla parte dei compensi non riconducibili agli atti principali annotati a repertorio.

La scelta appare criticabile da più punti di vista.

1. Con riferimento alla logica economica, essa equivale ad affermare il principio secondo cui il lavoro del notaio non aggiunge valore alle singole prestazioni con cui naturalmente si collega ma, al contrario, crea un valore in sé: se, dato un certo numero di atti, il notaio trascorre nello studio un maggior numero di ore, allora i compensi devono necessariamente essere più elevati; viceversa, una minor presenza fisica toglie valore agli stessi atti.
2. In una fase di congiuntura negativa o di contrazione dell'attività in uno specifico segmento, il modello proposto risulta meno sensibile
3. Sul piano statistico, si sposta la spiegazione dei fenomeni da un modello basato su cosa si produce e sui relativi prezzi ad uno dove compare una "intercetta", ovvero una quota fissa e poco condizionabile, in quanto collegata ad un fenomeno con una media molto vicina al massimo teorico e dunque con scarsa variabilità.
4. Le ore trascorse in ufficio possono avere scopi anche molto diversi e non necessariamente riconducibili ad attività di immediata rilevanza economica: lo studio, le relazioni con il personale, la necessità di garantire continuità al servizio, solo per citarne alcune. In questo senso non appare possibile stabilire un diretto collegamento tra essa e la creazione di valore.
5. La variabile non è verificabile. Il notaio non è un dipendente che "timbra il cartellino".
6. L'organizzazione del lavoro non può essere tale da consentire al notaio di essere presente nello studio solo quando vi sono attività che producono valore.

Ad aggravare la rilevanza di questi giudizi concorre l'osservazione secondo cui, alle ore di attività, è affidato un ruolo molto importante – se non predominante - nella definizione sia della normalità economica che della coerenza e della congruità.

Non riusciamo ad intuire quali vantaggi l'Agenzia delle Entrate si attenda dall'applicazione del modello VK01U e, soprattutto, i miglioramenti qualitativi che esso porta con sé.

E' nostra opinione che la sua applicazione finisca per risultare punitiva per coloro che dichiarano di trascorrere più ore nello studio e si caratterizzino per un volume di attività più

basso. Per contro potrebbe portare vantaggi a chi svolge più attività. In generale potremmo pronosticare una penalizzazione per i professionisti in difficoltà, rispetto ai più affermati e che meno risentono della contrazione dell'economia. In altre parole, tutte le riserve che accompagnano le applicazioni tipo "minimum tax".

Altre osservazioni riguardano la definizione della normalità economica e della coerenza. Si insiste su parametri "aziendali", pur in presenza di un comparto di attività professionali molto particolare e dove, "per definizione" le attività hanno - nella quasi totalità - carattere di ufficialità, trasparenza e possibilità di agevole verifica ex post. Chiediamo uno sforzo di "immaginazione", capace di portare gli uffici a sviluppare un approccio più specifico al tema della normalità e della coerenza.

Sul piano delle proposte, le indicazioni sono le seguenti:

1. Ricondurre il ruolo delle ore di attività alla componente residuale dei compensi, ripristinando così valori dei coefficienti connessi a singole attività più prossimi alle tariffe mediamente applicate;
2. Introdurre un correttivo che tenga conto di come è cambiato il volume di attività nel tempo: se un notaio ha redatto meno atti rispetto allo scorso anno, anche il valore creato dalla sua presenza dovrebbe diminuire;
3. Gli "altri compensi" rappresentano un aggregato troppo importante per essere considerato in modo residuale (quasi il 30% del totale);

		<b>COMPENSI DICHIARATI</b>
1	Compensi effettivi per attività a repertorio	546.888
	di cui:	
	con specifico coefficiente	470.817
2	Senza specifico coefficiente	76.071
3	Compensi derivanti da prestazioni non a repertorio	36.890
4	<b>Totale (1+3)</b>	<b>583.778</b>
5	<b>di cui senza specifico coefficiente (2+3)</b>	<b>112.961</b>
6	<b>Compensi dichiarati</b>	<b>699.817</b>
7	<b>Differenza (6-4)</b>	<b>116.039</b>
8	<b>Compensi oggetto di stima con spese pro quota (5+7)</b>	<b>229.000</b>

Come risulta dalla tabella sovrastante, alla formazione dell'importo in questione concorrono: i compensi annotati a repertorio ma non oggetto di stima con specifico parametro (76 mila Euro), i compensi non annotati a repertorio (36,9 mila Euro) e, infine, altri compensi - per circa 116 mila Euro che, con ogni probabilità si riferiscono ad altre attività del notaio e, rispetto alla cui natura, si possono formulare solo generiche ipotesi (partecipazione a consigli di amministrazione, incarichi istituzionali...). Sulla base di questa osservazione andrebbero enucleate, da questa grandezza residuale di 229 mila euro, le principali voci che possono essere quantificate in base ad uno specifico coefficiente; ciò richiederebbe una revisione del questionario di rilevazione, anche alla luce di verifiche e sperimentazioni.

Andrebbe altresì sottolineato che se i compensi per altre attività del notaio (la differenza di 116 mila Euro), se non svolte all'interno dello studio, dovrebbero essere quantificate in base alle ore di assenza e non già, come oggi avviene in base alla resa oraria, considerandole ricomprese nell'attività notarile in senso stretto.

Le innovazioni introdotte per la verifica della normalità e della congruità sono a nostro parere tali da prefigurare una modifica sostanziale del modello, consona più ad un carattere sperimentale dello stesso che di "ordinaria manutenzione".

Prof. Gianfranco Cerea

Inviato: martedì 29 novembre 2011 10.10

A: DC ACC STUDI DI SETTORE

Oggetto: Re: Versione evoluta dello studio di settore concernente l'attività dei notai

Gentile dr. Varriale, grazie per lo stralcio inviatomi.

Vorrei chiederle se il risultato evidenziato circa la percentuale di soggetti "incoerenti", simulando l'applicazione della versione evoluta dello studio VK01U, tiene conto sia del parametro relativo alla "resa oraria per addetto" sia del nuovo parametro relativo all'"incidenza delle spese sui compensi", ovvero solo del primo parametro. In quest'ultimo caso, vorrei conoscere (e sarebbe assai utile inserire nel documento da redigere da parte dell'Agenzia delle Entrate) la percentuale di "incoerenti" ottenibile utilizzando il nuovo parametro relativo all'"incidenza delle spese sui compensi", che opera in maniera autonoma rispetto all'altro.

Ringraziandola per la disponibilità manifestata, le invio cordiali saluti.

Giampiero Monteleone

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Funzionaria Settore Gestione dell'Amministrazione-Gestione 11.2.11.1
29 NOV 2011
Prot. N° 173117

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VK08U

### Attività dei disegnatori tecnici

#### Codici attività:

**74.10.29 – Altre attività dei disegnatori grafici;**

**74.10.30 – Attività dei disegnatori tecnici.**

#### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VK08U (evoluzione dello studio di settore UK08U), con nota prot. n. 2011/43728 del 15 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 23 marzo e 13 aprile 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Organizzazioni e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SO.SE. e della seguente Organizzazione:

- Consiglio Nazionale dei Geometri.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi trasmessi dalle Associazioni intervenute e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK08U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

Dall'illustrazione del prototipo dello studio di settore VK08U non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK08U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011**

## **STUDIO VK16U**

### **Amministrazione di condomini e gestione immobili per conto terzi**

#### **Codici attività:**

**68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione beni immobili per conto terzi;**

**81.00.00 – Servizi integrati di gestione agli edifici.**

#### **1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VK16U (evoluzione dello studio di settore UK16U), con nota prot. n. 2011/63524 del 28 aprile 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 12 maggio e 1° giugno 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Organizzazioni e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- A.N.A.I.P. – Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti;
- F.N.A. – Federazione Nazionale Amministratori Condominiali.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con e-mail del 16 luglio 2011, la F.N.A. ha rappresentato quanto segue:

- a) *“Se lo studio inquadra correttamente il soggetto (assegna il soggetto ai giusti cluster) allora i risultati dello studio possono essere ritenuti attendibili, ma se lo studio non riesce ad inquadrare correttamente il soggetto in analisi allora i risultati potrebbero essere del tutto inattendibili. Ciò è stato dimostrato con esempi specifici che hanno determinato risultati in termini di congruità non corrispondenti con il precedente modello, quando invece il soggetto veniva inquadrato correttamente in termine di clusterizzazione”;*
- b) a tal fine, *“occorre procedere con la dovuta cautela, in casi simili ovvero quando lo studio non riesce ad inquadrare nei cluster l'attività del soggetto, al fine di evitare al contribuente il rischio di dover dimostrare all'Agenzia delle entrate la motivazione per la quale lo stesso non raggiunge la congruità in sede di contraddittorio, vuoi mediante un apposito flag da attivarsi sul modello vuoi mediante apposite istruzioni da fornire all'Agenzia delle entrate di non procedere con automatismi e di prendere in considerazione le giustificazioni del contribuente nei casi in cui l'assegnazione del cluster risulta essere errata da parte del modello”.*

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle osservazioni della F.N.A., si evidenzia che l'analisi discriminante ha condotto ad individuare 5 gruppi omogenei, realizzando una riduzione di due cluster rispetto alla precedente versione dello studio UK16U. In particolare, non sono stati confermati il cluster 2 *“Studi di intermediazione, consulenza ed amministrazione immobiliare”* ed il cluster 6 *“Servizi di contabilità, elaborazione dati ed amministrazione condominiale”* perchè entrambi discriminati da attività non attinenti quelle previste dal codice Ateco di riferimento. L'analisi ha altresì confermato la presenza di cluster relativi ai contribuenti che si occupano di Gestione immobiliare (cluster 1), Facility Management (cluster 3) e di Amministrazione immobiliare (cluster 2 e 5). In particolare, tra i contribuenti che si dedicano all'amministrazione di immobili il processo di clusterizzazione ha portato a evidenziare una distinzione basata sul fattore *“dimensionale”* in funzione della maggiore numerosità di unità immobiliari amministrate e del numero di addetti impiegato; rispetto alla precedente versione, è emerso un accorpamento di due cluster, entrambi riferiti a

studi meno strutturati. Inoltre, in considerazione della presenza nel settore di soggetti che si posizionano sul mercato con un'offerta diversificata di servizi professionali, sono stati individuati i soggetti del cluster 4 “*Contribuenti che generalmente affiancano all'amministrazione immobiliare altre tipologie di attività*”, contraddistinti dall'espletamento di una o più attività complementari a quelle cui il codice Ateco fa riferimento. Tali attività sono individuate all'interno della sezione del Modello UK16U denominata “*Tipologia dell'attività*” e definite come segue: “*Contabilità ed elaborazioni dati*”, “*Intermediazione e consulenza immobiliare*” ed “*Acquisto/vendita di immobili per conto proprio*”. Anche nell'attuale versione dello studio risulta poco significativa la voce “*altre attività*”.

Pertanto si ritiene che l'affinamento dell'analisi discriminante, con la conseguente definizione dei gruppi omogenei, abbia portato ad individuare con sempre maggiore precisione la platea di soggetti che svolgono le attività ricomprese nello studio VK16U.

Eventuali criticità che dovessero emergere in sede di applicazione dello studio potranno, ovviamente, essere sempre evidenziate dal contribuente già in fase dichiarativa con la compilazione delle “*Note Aggiuntive*” di Ge.Ri.Co e rappresentate, successivamente, nell'eventuale fase di contraddittorio con l'Ufficio.

#### *Analisi degli esempi forniti dalle Organizzazioni*

Nel corso del confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sono stati analizzati tre esempi, forniti dalla F.N.A., che si illustrano di seguito.

- 1) Il primo esempio ha riguardato un lavoratore autonomo (persona fisica) che ha indicato di realizzare più del 95% dei compensi svolgendo attività di amministrazione immobiliare ed il restante da “*altre attività*”. In particolare ha dichiarato di curare l'amministrazione di:
  - 2 edifici fino a 30 unità immobiliari per un totale complessivo di 30 unità immobiliari articolate in 30 abitazioni/uffici;
  - 36 edifici oltre a 30 unità immobiliari per un totale complessivo di 1133 unità immobiliari (articolate in: 887 abitazioni/uffici, 39 negozi e 207 box non di pertinenza delle unità immobiliari precedentemente indicate).

In merito alla tipologia di clientela, il 98% dei compensi dichiarati proviene da condomini ed il 2% da “*altri enti pubblici*”.

In relazione al personale addetto all'attività, sono state dichiarate 312 giornate retribuite per dipendenti a tempo pieno e 2 collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio.

Il compenso dichiarato ammontava a circa 187 mila euro.

Il prototipo dello studio ha assegnato il contribuente al cluster 2 - *Contribuenti che amministrano un numero elevato di unità immobiliari attraverso l'ausilio di una struttura più articolata* con probabilità pari all'85%, e al cluster 5-*Contribuenti che si occupano prevalentemente di amministrazione immobiliare*. per il 15% di probabilità.

Il contribuente è risultato coerente, normale e congruo.

Il compenso puntuale di riferimento ammontava a 171 mila euro, mentre quello minimo ammissibile a 160 mila euro.

- 2) il secondo esempio valutato era relativo ad un lavoratore autonomo, persona fisica, che ha indicato di realizzare il 100% dei compensi svolgendo attività di amministrazione immobiliare. In particolare il contribuente ha dichiarato di curare l'amministrazione di 45 edifici di oltre 30 unità immobiliari per un totale complessivo di 1.077 unità immobiliari (articolate in 865 abitazioni/uffici e 39 negozi).

In merito alla tipologia di clientela, il 100% dei compensi proveniva da condomini.

In relazione al personale addetto all'attività, il soggetto ha dichiarato 302 giornate retribuite per dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; di somministrazione di lavoro.

Il compenso dichiarato ammontava a circa 97 mila euro.

Il prototipo dello studio ha assegnato il contribuente al cluster 5-*Contribuenti che si occupano prevalentemente di amministrazione immobiliare* con probabilità pari all'83%, e al cluster 2-*Contribuenti che amministrano un numero elevato di unità immobiliari attraverso l'ausilio di una struttura più articolata*, per il 17%.

Il contribuente è risultato coerente e normale ma non congruo

Il compenso puntuale di riferimento ammontava a circa 118 mila euro, mentre quello minimo ammissibile a circa 113 mila euro.

- 3) Il terzo esempio, si riferiva ad una impresa, società di persone, che ha mostrato la seguente composizione di ricavi:
- 50% da attività di amministrazione immobiliare;
  - 20% da gestione immobiliare;
  - 30% da "altre attività".

In particolare il contribuente ha dichiarato di curare l'amministrazione di 24 edifici fino a 30 unità immobiliari per un totale complessivo di 200 unità immobiliari (articolate in: 150 abitazioni/uffici, 10 negozi e 40 box di non pertinenza alle unità immobiliari precedentemente indicate) e la gestione immobiliare di 60 unità.

In merito alla tipologia di clientela, il 70% dei ricavi proveniva da condomini ed il 30% da privati.

Tra il personale addetto all'attività, sono state dichiarate dal soggetto 157 giornate retribuite per dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; di somministrazione di lavoro e risultano indicati 2 soci non amministratori con una percentuale di lavoro prestato pari a 120.

Il ricavo dichiarato ammontava a circa 78 mila euro.

Il prototipo dello studio ha assegnato il contribuente al cluster 5-*Contribuenti che si occupano prevalentemente di amministrazione immobiliare*, con probabilità di appartenenza di oltre il 99%.

Il contribuente è risultato coerente, ma non normale; l'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi risultava superiore ai valori normali riscontrabili per il modello organizzativo, presentando maggiori ricavi da indicatore di normalità economica pari a circa 2.000 euro.

Ai fini della congruità, il soggetto è rientrato nell'intervallo di confidenza, con un ricavo puntuale di riferimento di circa 88 mila euro e un ricavo minimo ammissibile pari a circa 62 mila euro.

In sede di riunione la F.N.A., ha evidenziato, in relazione all'esempio n. 3, la non corretta assegnazione al cluster 5 "*Contribuenti che si occupano prevalentemente di amministrazione immobiliare*", sebbene siano state dichiarate attività *diverse* dall'amministrazione immobiliare. In merito, la F.N.A. auspicava che tale soggetto venisse in parte assegnato al cluster 4 che classifica i contribuenti che generalmente affiancano all'amministrazione immobiliare altre tipologie di attività.

Al riguardo si fa osservare che la discriminante che interviene nel raggruppare i soggetti nel cluster 4 è rappresentata dal peso che assumono sui ricavi/compensi quelle attività diverse da quelle definite dal codice Ateco, ossia: "*Contabilità ed elaborazioni dati*", "*Intermediazione e consulenza immobiliare*" ed "*Acquisto/vendita di immobili per conto proprio*".

In linea con la precedente evoluzione dello studio, la variabile "*altre attività*" non rappresenta, infatti, un elemento discriminante per la classificazione dei soggetti in gruppi omogenei in quanto non contribuisce ad arricchire l'analisi economica di elementi certi e circostanziati tali da garantire l'applicazione del criterio di omogeneità tra soggetti all'interno di uno stesso cluster (il riferimento è all'ampia casistica di attività che potrebbero essere effettivamente svolte da ciascun contribuente).

Il soggetto in questione viene quindi assegnato al cluster 5 in quanto, tra le attività indicate e prese in considerazione ai fini dell'assegnazione ai cluster, quella che è risultata più significativa è *l'amministrazione immobiliare di edifici* che è risultata, in base alla cluster analysis, effettivamente

“prevalente” rispetto alla gestione immobiliare. Inoltre, si evidenzia che la tipologia di clientela “condomini”, da cui il soggetto ottiene il 70% dei ricavi, è risultata contribuire a rendere più “omogeneo” tale soggetto alla platea di contribuenti raggruppati nel cluster 5.

Con l’occasione si fa presente che, al fine di una migliore esplicitazione della descrizione degli elementi caratterizzanti le diverse attività dei soggetti che ricadono nel sopracitato cluster 4 “*Contribuenti che generalmente affiancano all’amministrazione immobiliare altre tipologie di attività*”, si valuterà l’opportunità di effettuare un’integrazione della descrizione del citato cluster anche a seguito dell’idoneo supporto fornito dalle Associazioni professionali interessate.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK16U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti e le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

**POLELLA ENRICO**


**Da:** Roberto Quaranta [roberqua@tin.it]  
**Inviato:** sabato 16 luglio 2011 17.07  
**A:** DC ACC STUDI DI SETTORE; studiodepasquale@gmail.com; info@anaci.it; info@anaip.it; anaip@libero.it; segreteria.anaip@libero.it; CONSILP  
**Cc:** regis@studiocommercialisti.cr.it; meusebio@sose.it  
**Oggetto:** Re: Richiesta osservazioni studi di settore  
**Allegati:** Osservazioni.txt; Osservazioni.pdf

Si trasmette in allegato le osservazioni richieste una copia in formato testo ed una copia in formato pdf

Distinti Saluti

Roberto Quaranta  
dottore commercialista e revisore contabile

GIOLA, PAROLO, PELLEGGI, QUARANTA E ASSOCIATI  
Via Leopardi, 14  
20123 Milano  
Tel +39-0248518410  
Fax +39-0248516415



I contenuti di questa e-mail sono di proprietà di GIOLA, PAROLO, PELLEGGI, QUARANTA E ASSOCIATI e la presente comunicazione, da ritenersi privata e confidenziale, è indirizzata unicamente ai destinatari della medesima. Nessun altro è autorizzato a copiare o inoltrare in tutto o in parte e in qualsiasi forma i contenuti della presente e-mail. Nel caso abbiate ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darcene immediata comunicazione.

The contents of this e-mail belong to GIOLA, PAROLO, PELLEGGI, QUARANTA E ASSOCIATI and this message, which is deemed to be private and confidential, is addressed expressly and solely to its addressee. No one else is authorised to copy and/or forward, in whole or in part and under any form whatsoever, the contents of it. If you receive this message by mistake, please inform us immediately.

— Original Message —

**From:** DC ACC STUDI DI SETTORE  
**To:** studiodepasquale@gmail.com ; roberqua@tin.it ; info@anaci.it ; info@anaip.it ; anaip@libero.it ; segreteria.anaip@libero.it ; CONSILP  
**Cc:** regis@studiocommercialisti.cr.it ; meusebio@sose.it  
**Sent:** Wednesday, June 22, 2011 11:38 AM  
**Subject:** Richiesta osservazioni studi di settore

Si invia la nota prot. n. 2011/95003 del 20 giugno 2011.

IL CAPO UFFICIO  
Massimo Varriale

*Direzione Centrale Accertamento*

*Settore Governo dell'accertamento*

*Ufficio Studi di settore*

*Il capo Ufficio*

**0650545391 - 0761318531 - 3204304490**

*Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.*

*Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.*

OSSERVAZIONI STUDIO DI SETTORE VK16U (EVOLUZIONE DELLO STUDIO UK16U)

Durante gli incontri è stata verificata l'applicazione dello studio evoluto agli esempi presentati.

È emerso a parere del sottoscritto la seguente conclusione:

Se lo studio inquadra correttamente il soggetto (assegna il soggetto ai giusti cluster) allora i risultati dello studio possono essere ritenuti attendibili, ma se lo studio non riesce ad inquadrare correttamente il soggetto in analisi allora i risultati potrebbero essere del tutto inattendibili.

Ciò è stato dimostrato con esempi specifici che hanno determinato risultati in termini di congruità non corrispondenti con il precedente modello, quando invece il soggetto veniva inquadrato correttamente in termini di clusterizzazione.

È del tutto evidente che non si voleva che il risultato fosse il medesimo, ma quanto meno che il nuovo modello potesse assegnare il soggetto ai cluster in modo corretto, mentre ciò non è avvenuto e pertanto anche il risultato fornito dallo studio a parere del sottoscritto non risulta essere corretto.

Ciò premesso occorre procedere con la dovuta cautela, in casi simili ovvero quando lo studio non riesce ad inquadrare nei cluster l'attività del soggetto, al fine di evitare al contribuente il rischio di dover dimostrare all'agenzia delle entrate la motivazione per la quale lo stesso non raggiunge la congruità in sede di contraddittorio, vuoi mediante un apposito flag da attivarsi sul modello vuoi mediante apposite istruzioni da fornire all'agenzia delle entrate di non procedere con automatismi e di prendere in considerazione le giustificazioni del contribuente nei casi in cui l'assegnazione del cluster risulta essere errata da parte del modello. Il tutto anche nell'ottica di evitare al contribuente il doveroso accesso al contenzioso tributario nel caso in cui l'agenzia non dovesse recepire le doglianze del contribuente in termini di errata clusterizzazione della propria attività compiuta dal modello.

In alternativa non me la sento di proporre la validazione del modello evoluzione sic et simpliciter per come lo stesso mi è stato presentato.

Distinti saluti  
Dott. Roberto Quaranta  
Responsabile Fiscale FNA

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VK20U

### Attività svolta da psicologi

#### Codice Attività:

**86.90.30 – Attività svolta da psicologi**

#### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VK20U (evoluzione dello studio di settore UK20U), con nota prot. n. 2011/39357 del 8 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 14 e 29 aprile 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Organizzazioni e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e dei seguenti Ordini professionali ed Associazioni di categoria:

- ORDINE DEGLI PSICOLOGI – Consiglio nazionale;
- CONSULASSOCIATI.

## **2) OSSERVAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, con nota prot. n. 11000104 del 1 aprile 2011, ha formulato le osservazioni di seguito riportate.

### **1) Anzianità professionale**

La “giovinezza” della professione, nata ufficialmente con la legge n. 56 del 1989 e l'introduzione dell'obbligo di iscrizione all'Ordine per l'accesso alla specializzazione in psicoterapia - che è particolarmente ambita dagli operatori del settore - hanno determinato un progressivo aumento del numero degli psicologi iscritti all'albo ed una sovra rappresentazione della figura professionale in rapporto alla popolazione. Questo “*determina un lungo e tardivo raggiungimento della maturità professionale dal punto di vista economico*” e reddituale.

Lo studio non tiene pienamente conto dell'anzianità professionale. “*Infatti una stessa situazione di compensi/reddito/dati extracontabili da cui consegua una non congruità, se può essere realisticamente accettabile in situazioni di elevata anzianità professionale, rappresenta invece una situazione di normalità per la quasi totalità dei professionisti che si trovano in una fascia di anzianità professionale più bassa*”.

### **2) Cluster 3**

Il cluster 3 –*Psicologi che svolgono generalmente attività diversificate*, rappresentando quasi il 13% dei soggetti presi in esame, necessita di “*una maggiore definizione in termini di attività esercitata e di tipologia di clientela*”.

### **3) Svolgimento dell'attività attraverso contratti di collaborazione con enti privati e cooperative e attività di formazione e didattica**

In questi casi, poiché il contratto disciplina puntualmente la prestazione professionale ed il relativo compenso, capita frequentemente che “*ci si trovi in situazioni di non congruità anche quando l'orario di lavoro concordato copre l'intera settimana lavorativa*”.

### **4) Costi strutture polifunzionali**

I professionisti che svolgono la propria attività presso poliambulatori o strutture polifunzionali talvolta stipulano dei contratti di servizi che “*non prevedono la separata evidenziazione del costo della locazione dal costo*”.

*dei servizi utilizzati (utenze, segreteria, ecc.); questo rende pertanto impossibile la compilazione del rigo X01 dello studio di settore e conseguentemente l'impossibilità di beneficiare dell'abbattimento forfetario dei costi dei servizi. Con evidenti conseguenze sulla congruità dei risultati".*

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito ai rilievi formulati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, si rappresenta quanto segue:

- 1) al fine di tenere nella dovuta considerazione le diversità esistenti tra gli psicologi in relazione alla “*maturità*” professionale, l'indicatore “*Resa oraria per addetto*” è stato differenziato oltre che per cluster e su base territoriale, anche per età professionale, secondo le seguenti fasce: fino a 3 anni, oltre 3 anni e fino a 8 anni, oltre 8 anni.

L'analisi discriminante elaborata per il nuovo studio VK20U, tiene indirettamente conto dell'anzianità professionale in relazione alle peculiarità dell'attività: coloro che si occupano di “*consulenza psicologica clinica*” hanno mediamente l'anzianità professionale più bassa del settore a differenza di quanto si rileva per i soggetti specializzati in psicoterapia.

Nella stima dei compensi, la variabile relativa al “*Numero di ore dedicate all'attività*” è stata differenziata, ove ciò è risultato significativo, anche per fasce di età professionale: fino a 4 anni, fino a 7 anni, fino a 8 anni e fino a 9 anni;

- 2) il cluster 3 “*Psicologi che svolgono generalmente attività diversificate*”, raggruppa i professionisti che non realizzano una particolare concentrazione dei compensi attraverso l'esercizio di una specifica attività e/o in relazione ad una determinata tipologia di clientela, o che evidenziano una specializzazione *non risultata significativa* per l'individuazione di ulteriori gruppi omogenei;
- 3) l'evoluzione dello studio, attraverso l'individuazione di *cluster* definiti sulla base della tipologia di clientela, individua le peculiarità dell'attività svolta dai professionisti che operano con contratti di collaborazione con enti privati e cooperative.

Il *cluster* 1 raggruppa infatti “*Psicologi che operano prevalentemente per associazioni e cooperative sociali*”, il numero 2 è formato da “*Psicologi che operano prevalentemente per Enti ed Amministrazioni pubbliche*”, il numero 9 riunisce “*Psicologi che operano prevalentemente per strutture sanitarie private*”, il numero 10 è costituito da “*Psicologi che operano prevalentemente per strutture sanitarie pubbliche*”, mentre per i professionisti che si occupano prevalentemente di formazione e didattica,

l'analisi ha fatto emergere il *cluster 7*, ed il numero 11 ha individuato gli *“Psicologi che operano prevalentemente per società ed enti sportivi”*.

La caratterizzazione all'interno di specifici gruppi omogenei consente di distinguere i soggetti che operano attraverso contratti di collaborazione con enti privati e cooperative dai soggetti che, rivolgendosi ad una diversa tipologia di clientela, *costituita per lo più da persone fisiche*, presentano una diversa modalità di definizione dei compensi.

Nella funzione di regressione per la stima dei compensi, oltre alla valorizzazione del tipo di attività svolta e dei dati contabili dichiarati, è stata inserita la variabile *“Numero di ore dedicate all'attività”* che misura l'apporto, in termini di tempo, del professionista.

L'introduzione di tale variabile ha consentito di cogliere ulteriori differenziazioni nella stima dei compensi legate ad aspetti territoriali (modulazione in base al livello del reddito) e/o all'esperienza maturata dal professionista (modulazione in base all'anzianità professionale).

Ci si riserva di valutare se eventualmente inserire, in occasione della prossima evoluzione dello studio, una variabile specifica che consenta una ancor più puntuale rilevazione delle collaborazioni stabili con studi e/o strutture di terzi, attraverso la previsione di un apposito Quadro Z – *“Dati complementari”* anche a seguito dell'analisi della documentazione che sarà fornita dalle Organizzazioni interessate;

- 4) al rigo X01 del modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio deve essere indicata, così come espressamente previsto dalle istruzioni per la compilazione, *“la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei corrispondenti righe del quadro B”*.

Anche nel caso in cui il rigo X01 non fosse compilato, si fa presente che il 30% delle *“Spese per l'utilizzo di servizi di terzi”* e dei *“Costi sostenuti per strutture polifunzionali”* dichiarati nel Quadro B vengono portati *“in riduzione”* ai fini della stima del compenso. Comunque, è sempre possibile fornire chiarimenti ed indicazioni all'Agenzia compilando la sezione *“Note Aggiuntive”* di Ge.Ri.Co..

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK20U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

STUBI  




AGENZIA DELLE ENTRATE Divisione Direzione Accertamento Settore Govern. Accertamento
- 4 APR 2011
Prot. N° 53556

Spett.  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore

Alla cortese attenzione del  
Dott. Massimo Varriale

e p.c.  
Dott.ssa Antonella Pallotta

A mezzo e-mail: [dc.accstudisettore@agenziaentrate.it](mailto:dc.accstudisettore@agenziaentrate.it)

Oggetto: Osservazioni alla proposta di revisione degli studi di settore VK20U  
Codice attività: 86.90.30 - Attività svolta da psicologi

Egregio dott. Massimo Varriale,

abbiamo preso visione della *cluster analysis* di febbraio 2011, relativa allo studio oggetto di revisione VK20U, e riteniamo che, preliminarmente, sia importante delineare alcune delle particolari caratteristiche dell'attività svolta dagli psicologi come la "gioinezza" della professione insieme ad alcune motivazioni che ne hanno determinato l'attuale numerosità. La figura dello psicologo nasce ufficialmente nel 1989 con la legge n. 56, ma gli Ordini degli Psicologi si costituiscono solo nel 1993 e, negli ultimi sette anni, soprattutto a seguito di un'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca datata 10 dicembre 2004 (ordinanza che ha chiarito l'obbligo dell'iscrizione all'albo dell'Ordine degli Psicologi per poter accedere alla specializzazione in psicoterapia - specialità particolarmente ambita e richiesta dai colleghi) c'è stato un progressivo incremento percentuale, arrivando ad aumenti del 10% annuo (alleghiamo l'ordinanza e le statistiche del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi).

Conseguentemente, questa "corsa all'iscrizione" ha determinato l'affacciarsi nel mondo del lavoro di un elevato numero di psicologi che hanno occupato spazi professionali nei diversi settori della psicologia in tempi molto ristretti e, quindi, senza che il mercato potesse offrire reali e adeguate opportunità lavorative. La realtà attuale è, pertanto, di numerosissimi psicologi senza lavoro o con redditi irrisori. Il confronto con gli altri stati europei rispetto le percentuali di psicologi e popolazione evidenzia chiaramente come in Italia vi sia un rapporto nettamente superiore e che, quindi, la nostra professione sia sovra rappresentata.

Abbiamo anche preso in considerazione e comparato gli ultimi dati di Almalaurea 2011 sui laureati italiani in 47 aree disciplinari diverse (escludendo solo i settori con poche unità o decine di laureati). L'indagine coinvolge i laureati con uno o tre anni di anzianità di laurea specialistica (nella fattispecie, questi dati si riferiscono ai laureati di tutta Italia del 2007).



I dati reddituali che riguardano i laureati in psicologia sono i più bassi in assoluto, sia ad 1 che a 3 anni dalla laurea specialistica. A 3 anni dalla specialistica, dichiara di lavorare in "ambito sanitario" solo il 13% dei laureati in psicologia, mentre l'87% dichiara di lavorare in altri ambiti.

Coerentemente a queste ultime osservazioni, si determina un lungo e tardivo raggiungimento della maturità professionale dal punto di vista economico e quindi del raggiungimento di un adeguato livello di reddito. Questo aspetto è stato coerentemente evidenziato anche nella Vostra *cluster analysis* di febbraio 2011, dove il cluster "più basso" considera sei anni di "anzianità professionale" (e arrivando a definire anche un cluster, il numero 6, con dodici anni di anzianità).

Pertanto, evidenziando positivamente la qualità delle vostre analisi, che rappresentano adeguatamente l'attuale realtà sopra delineata, si sottolinea come le attività professionali degli psicologi siano svolte quasi interamente in forma individuale (98,6 % del campione). Questa fattispecie dimostra come, aldilà della tipologia e dei settori di intervento dello psicologo, sia ancora ben presente - per la sua "giovinezza" appunto - la mancanza di una "mentalità imprenditoriale", *modus cogitandi* che dovrebbe indirizzare all'associazionismo e alla costituzione di studi professionali.

Si pone inoltre l'accento anche sul diffuso utilizzo promiscuo di locali abitazione-studio, che è presente in circa il 74% del campione da Voi analizzato. L'osservazione conseguente considera che il basso livello di reddito conseguito non consenta al professionista psicologo di disporre di locali ad uso esclusivo.

In merito alla riformulazione della "*cluster analysis*" di febbraio 2011, si osserva che, rispetto all'analisi del 2008, viene individuato un nuovo cluster, il numero 3 - Psicologi che svolgono generalmente attività diversificate. Tale cluster, rappresentando quasi il 13% dei soggetti esaminati, necessita, a nostro avviso, di una maggiore definizione in termini di attività esercitata e di tipologia di clientela.

Infine, da iscritti e consulenti fiscali di professionisti della nostra categoria, abbiamo raccolto segnalazioni di alcune criticità nei risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore, criticità che hanno trovato conferma anche nelle simulazioni con l'apposito software.

In particolare ci riferiamo a:

1. **anzianità professionale:** lo studio non tiene conto pienamente del dato relativo all'anzianità professionale. Infatti una stessa situazione di compensi/reddito/dati extracontabili da cui consegua una non congruità, se può essere realisticamente accettabile in situazioni di elevata anzianità professionale, rappresenta invece una situazione di normalità per la quasi totalità dei professionisti che si trovano in una fascia di anzianità professionale più bassa anche per le considerazioni in premessa;
2. **svolgimento attività attraverso contratti di collaborazione con enti privati e cooperative e attività di formazione e didattica:** in queste due situazioni, caratterizzate dal fatto che il contratto stipulato con il committente disciplina rigidamente il numero delle ore dell'attività da prestare e il compenso unitario mensile/orario (con costi legati all'attività sempre a carico del prestatore del servizio), è frequente che ci si trovi in situazioni di non congruità anche quando l'orario di lavoro concordato copre l'intera settimana lavorativa;



3. *costi strutture polifunzionali*: molti professionisti, soprattutto per valutazioni di convenienza economica, svolgono la propria attività presso strutture polifunzionali o poliambulatori ed è questa una formula che si sta diffondendo sempre più. Molto spesso il contratto di servizi stipulato non prevede la separata evidenziazione del costo della locazione dal costo dei servizi utilizzati (utenze, segreteria ecc.); questo rende pertanto impossibile la compilazione del rigo X01 dello studio di settore e conseguentemente l'impossibilità di beneficiare dell'abbattimento forfetario dei costi dei servizi. Con evidenti conseguenze sulla congruità dei risultati.

Queste sono, dunque, le nostre osservazioni in merito alla revisione dello studio di settore UK20U.

In attesa dell'incontro del 14 aprile p.v., cogliamo l'occasione per salutare cordialmente.

Per il Consiglio Nazionale Psicologi  
Il Referente  
*Dott. Marco Nicolussi*

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

**STUDIO VK56U**

**Laboratori di analisi cliniche**

**Codice attività:**

**86.90.12 Laboratori di analisi cliniche.**

**1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VK56U (evoluzione dello studio di settore UK56U), con nota prot. n. 2011/33976 del 25 febbraio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 11 marzo e 1 aprile 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE e dell'ANISAP.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK56U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK56U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

Roberta Tomassetti